



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo Statale "Salvo d'Acquisto"**  
Via G. Giordani, 40 - 40041 GAGGIO MONTANO (BO) - Tel. 0534/37213  
C.F.: 92050240370 e-mail: [boic811005@istruzione.it](mailto:boic811005@istruzione.it)  
Posta certificata: [boic811005@pec.istruzione.it](mailto:boic811005@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.icgaggio.edu.it](http://www.icgaggio.edu.it)  
Codice Univoco fatturazione elettronica UF9TRH

# **CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO DEFINITIVA**

*Parte NORMATIVA triennio 2024/2025-2026/2027*

*Parte ECONOMICA a.s. 2025/2026*

## INDICE

### TITOLO I – PARTE NORMATIVA

#### *Capo I: disposizioni generali*

Art. 1 – Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

Art. 2 – Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

#### *Capo II: relazioni sindacali*

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

Art. 5 – Rapporti tra R.S.U. e Dirigente Scolastico

Art. 6 – Materie oggetto di Contrattazione integrativa

Art. 7 – Materie oggetto di Confronto

Art. 8 – Materie oggetto di Informazione

#### *Capo III: diritti sindacali*

Art. 9 – Attività sindacale

Art. 10 – Assemblea sindacale

Art. 11 – Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

Art. 12 – Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

Art. 13 – Permessi sindacali

Art. 14 – Referendum

### TITOLO II – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

Art. 15 – Ore eccedenti personale docente

Art. 16 – Collaborazioni plurime del personale docente

Art. 17 – Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A.

### TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

Art. 18 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale A.T.A.

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

Art. 20 - Linee generali per il lavoro agile

Art. 21 – Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente ed A.T.A.

### TITOLO IV – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 22 – Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Art. 23 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

Art. 24 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

### TITOLO V – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 25 – Partecipazione ad iniziative di formazione

Art. 26 – Promozione delle attività formative

Art. 27 – Modalità di richiesta permessi per formazione

Art. 28 – Regola articolazione lezioni

Art. 29 – Esubero domande

Art. 30 – Partecipazione personale A.T.A.

Art. 31 – Eccezioni

## TITOLO VI – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### *Capo I: norme generali*

Art. 32 – Analisi delle risorse finanziarie disponibili

### *Capo II: criteri per la ripartizione del fondo per il Miglioramento Offerta Formativa*

Art. 33 – Fondi finalizzati

Art. 34 – Risorse finanziarie disponibili

Art. 35 – Funzioni strumentali (art. 34 punto a)

Art. 36 – Incarichi specifici personale ATA (art. 34 punto b)

Art. 37 – Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto  
(art. 34 punto c)

Art. 38 – Compensi per le attività di educazione fisica (art. 34 punto d)

Art. 39 – Valorizzazione del merito del personale (art. 34 punto e)

Art. 40 – Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (art. 34 punto f)

Art. 41 – Conferimento degli incarichi

Art. 42 – Quantificazione delle attività aggiuntive del personale A.T.A.

## TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Art. 44 – Clausola di salvaguardia sulle economie

Art. 45 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

*Stefano Russo*  
*Bruno L. B.*  
*M. Rossi*

## PREMESSA

*La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente e educativo, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi ed il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni (CCNL 2019/21 art. 32).*


## TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il D.S. dell'Istituto Comprensivo "Salvo d'Acquisto" e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto.
3. Il presente contratto ha valore triennale e dispiega i suoi effetti giuridici per gli anni scolastici 2024/2025/2026/2027 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse saranno negoziati con cadenza annuale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art. 30 comma 4 lettera c) del CCNL 2019/21 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Ai sensi dell'art.8 del CCNL 2019/21 di comparto, all'inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
4. Il presente contratto ha validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

Esso è pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica e trasmesso al personale tramite link di collegamento.



## Art. 2 – Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione. La procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

## Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. Ai fini della verifica di attuazione del contratto d'Istituto, dopo il parere dei Revisori dei Conti, il Ds fornisce su richiesta della Rsu e delle organizzazioni sindacali ogni elemento conoscitivo volto a verificare la corretta attuazione di quanto contrattato.
2. Se ritenuta necessaria dalle parti e in caso insorgano, situazioni diverse da quanto programmato è prevista una eventuale verifica in corso d'anno della parte economica del contratto d'istituto.
3. Nel rispetto dei tempi di chiusura della contrattazione come previsti dal contratto nazionale, entro il 30 novembre, possono essere previste deroghe solo se concordate.
4. Si prevede entro il 31/8 di ciascun anno scolastico un incontro per la verifica dell'attuazione del presente contratto e per l'intesa sull'utilizzo delle eventuali economie sulla base delle tabelle riepilogative dei compensi accessori.

*F. M. M. M.*  
*B. M. M. M.*  
*M. M. M.*

**CAPO II**  
**RELAZIONI SINDACALI**

**Art. 4 – Obiettivi e strumenti**


1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art. 30 del CCNL 2019/21 prevede i seguenti istituti:
  - a) Contrattazione integrativa (art. 30 comma 4 lettera c), inclusa l'interpretazione autentica;
  - b) Informazione art. 5;
  - c) Confronto art. 6.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.

**Art. 5 – Rapporti tra R.S.U. e Dirigente Scolastico**

1. La R.S.U. designa al suo interno il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; qualora si rendesse necessario il Rappresentante potrà essere indicato anche all'interno del restante personale in servizio; il Rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della R.S.U.
2. Il Dirigente, dopo aver concordato con la R.S.U. data e orario, indice riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitandoli a parteciparvi, di norma, con almeno 5 giorni di anticipo; la parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro 5 giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

**Art. 6 - Materie oggetto di Contrattazione integrativa**

1. La Contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La Contrattazione collettiva integrativa d'istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui al successivo art. 44 e, più in generale, all'art. 8, c. 3 del D.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019/21 indicate accanto ad ogni voce:
  - ✓ i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c.4 lett. c1);
  - ✓ i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30, c.4 lett. c2);
  - ✓ i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art.



- 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c.4 lett. c3);
- ✓ i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c.4 lett. c4);
  - ✓ i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c.4 lett. c5);
  - ✓ i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30, c.4 lett. c6);
  - ✓ i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c.4 lett. c7);
  - ✓ i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c.4 lett. c8);
  - ✓ i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c.4 lett. c9);
  - ✓ il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c.4 lett. c10);
  - ✓ i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c.4 lett. c11).

E' inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste (art.30 comma 5 CCNL 2019/21):

- la determinazione degli incarichi specifici al personale ATA (art.54 comma 2 CCNL 2019/21);
- l'indennità di disagio per gli assistenti del primo ciclo (art.77 c. 1 CCNL 2019/21);
- la remunerazione delle ore di formazione oltre quelle previste dall'art.44 comma 4 del CCNL (art.36 c. 7 CCNL 2019/21);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio su comuni diversi per il personale docente (art.3 c. 5 del CCNI sulla mobilità) e per il personale ATA (art.48 c. 1 del CCNI sulla mobilità);
- i compensi per le funzioni strumentali (art 33 c. 2 CCNL 2006/09);
- le attività complementari di Ed. Fisica (art.87 del CCNL 2006/07);
- le collaborazioni plurime del personale docente e ATA (art.35 e 57 del CCNL 2006/09);
- la riduzione dell'orario di lavoro del personale a 35 ore settimanali (art.55 del CCNL 2006/09).

4. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno 5 giorni.
5. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU.

*Alfredo*  
*Muscolano*  
*RSU*

6. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
7. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

#### Art. 7 - Materie oggetto di Confronto

1. Il Confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019/21 al quale si rimanda integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL 2019/21 indicate accanto ad ogni voce:
  - ✓ l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 30 c. 9 lett. b1);
  - ✓ i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30 c. 9 lett. b2);
  - ✓ i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30 c. 9 lett. b3);
  - ✓ la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30 c. 9 lett. b4);
  - ✓ i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art.30 c.9 lett. b5);
  - ✓ i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art.30 c.9 lett. b6).
3. Gli esiti del confronto sono inviati alle RSU e OO.SS. prima della contrattazione.
4. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2019/21. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.
5. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.
6. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

#### Art. 8 - Materie oggetto di Informazione




1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019/21 e consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione
2. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2019/21 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico avendo presente che:
  - ✓ è resa preventivamente e in forma scritta dal dirigente scolastico ai soggetti sindacali aventi titolo;
  - ✓ consiste nella trasmissione preventiva e puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte del dirigente scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di

*Luigi De Felice*  
*RSU*

prendere conoscenza delle questioni inerenti le materie di confronto e di contrattazione integrativa.

3. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL 2019/21 indicate accanto ad ogni voce:

- ✓ tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c.4);
- ✓ tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c.4);
- ✓ le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici (*incluso Piano delle attività docenti e organigramma*) (art. 5 c.5);
- ✓ la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30 c.10 l.b1);
- ✓ i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30 c.10 l.b2);
- ✓ I dati relativi all'utilizzo del fondo di cui all'art.78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando, che in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito (art. 30 c.10 l.b3).

**CAPO III**  
**DIRITTI SINDACALI**

**Art. 9 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale situato in un posto visibile e facilmente accessibile da tutto il personale. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. In presenza di più plessi in ognuno di esso è predisposta la bacheca sindacale.
2. Ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materie contrattuali o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.
3. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale l'Aula magna, ubicata nella sede centrale a Gaggio Montano, in via Giordani n. 40; vengono concordate con il Dirigente le modalità per la gestione della stessa.
4. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
5. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e/o dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.
6. Il Dirigente trasmette alla RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

**Art. 10 – Assemblee sindacali in orario di lavoro**

1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro, le quali possono, altresì, essere indette dalla RSU, assieme ad una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.
2. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.


**Art. 11 – Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990**

Si rimanda al Protocollo di intesa sottoscritto in data 17.12.2024 fra il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Il Dirigente Scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca, considerato l'articolo 3, comma 2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 (d'ora in poi "Accordo"), stipulano il presente Protocollo di intesa.

**Art. 12 – Modalità di convocazione delle assemblee sindacali**

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU o OO.SS. rappresentative) va inoltrata al Dirigente scolastico con almeno 6 giorni di anticipo. Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di 6 giorni può essere



ridotto a 3 giorni.

2. Il Dirigente, appena ricevuta la richiesta, informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono, a loro volta ed entro 2 giorni, richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno 5 giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
7. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi (sezioni per la Scuola dell'Infanzia), i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
8. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, vanno assicurati i servizi minimi essenziali, quali la vigilanza agli ingressi e il funzionamento del centralino telefonico, per cui si prevede la permanenza in servizio di n.1 collaboratore scolastico in ogni edificio scolastico e di n. 1 unità di assistente amministrativo.
9. La scelta del personale A.T.A. che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal D.S.G.A., tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
10. Limitatamente al personale A.T.A., per salvaguardare il diritto del lavoratore a partecipare alle assemblee sindacali e, al tempo stesso, per non creare disagi all'utenza, i soggetti sindacali aventi diritto possono chiedere al Dirigente l'indizione di assemblee fuori dall'orario di servizio con il riconoscimento delle ore a recupero fino ad un massimo di 6 ore da detrarre dal monte ore individuale di diritto (10 ore annue).
11. Qualora le assemblee si svolgessero fuori orario di servizio, il termine per la richiesta dei 6 giorni potrà essere ridotto a 2 giorni.
12. In occasione di assemblee sindacali territoriali, la RSU definisce con il Dirigente i tempi di percorrenza (mezz'ora) necessari per raggiungere la sede di assemblea. Per le assemblee provinciali si concorda fino ad un massimo di 1 ora e 30 minuti di percorrenza. I tempi di percorrenza si detraggono dal monte ore individuale di diritto.

#### Art. 13 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8 – 9 – 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017.
2. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.
3. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione (almeno 2 giorni prima) al Dirigente.
4. Spettano, inoltre, alla RSU permessi sindacali non retribuiti (8 giorni l'anno), per partecipare

a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, 3 giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

#### Art. 14 – Referendum

1. Prima di sottoscrivere il Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire il referendum (anonimo) tra tutti i dipendenti della scuola.
2. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

### TITOLO SECONDO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

#### Art. 15 – Ore eccedenti personale docente

Il personale docente che dichiara la disponibilità di effettuare ore eccedenti all'orario obbligatorio di servizio per sostituire i colleghi assenti sarà retribuito con il fondo propriamente destinato del M.O.F.

#### Art. 16 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del M.O.F. dell'Istituzione Scolastica che conferisce l'incarico.

#### Art. 17 – Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A.

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – autorizza l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale A.T.A., costituenti lavoro straordinario oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di pratiche particolarmente complesse ed impegnative.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il D.S.G.A. – può assegnare incarichi al personale A.T.A. di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il M.O.F. dell'Istituzione Scolastica presso cui si effettua tali attività.

### TITOLO TERZO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

#### Art. 18 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale A.T.A.

1. In applicazione del disposto dell'art. 30 comma 4 lett. c6) del CCNL 2019/21 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, si concorda di consentire la fruizione delle

fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le unità di personale A.T.A. interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia di continuità e di qualità dei servizi. Verrà data priorità alle seguenti categorie di personale: personale con certificazione di grave disabilità personale (art.3 c.3 e art. 21 della L.104/92);
  - personale che assiste familiare in condizione grave disabilità (art.3 c.3 e art. 33 della L.104/92);
  - genitori di figli di età inferiore ai 3 anni.
2. I criteri per individuare tali fasce temporali sono i seguenti:
- l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
  - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.
3. Si stabilisce una flessibilità orario fino a 30 minuti.

**Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)**

1. Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL Scuola 2019/21 all'art.30 comma 4 lett. c8) e delle esigenze di funzionamento dell'istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.
2. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito entro le ore 17:00 dei giorni feriali; con la stessa tempistica, le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica istituzionale o altro indirizzo di posta elettronica, che sia stata in precedenza comunicata e altresì autorizzata all'uso di servizio da parte del personale stesso o di altre piattaforme.
3. Il personale non è tenuto alla presa visione delle comunicazioni di servizio al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora la comunicazione preveda un impegno da espletare, la stessa deve essere inviata almeno 3 giorni prima.
4. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
5. Le nuove tecnologie e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e A.T.A. sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.  
Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e A.T.A.

**Art. 20 Linee generali per il lavoro agile**

Si rimanda a quanto previsto nell'art. 10 del CCNL comparto Istruzione 2019-2021.

**Art. 21 – I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente ed A.T.A.**

**Personale docente**

1. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del P.T.O.F. con attività

di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Legge 107/2011, art. 1 c. 5).

2. Il Dirigente assegna i docenti alle sedi, ai plessi ed alle classi con i poteri del privato datore di lavoro, in quanto le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro gli competono in via esclusiva, fatta salva l'informazione ai sindacati, di cui alla presente (D.lgs. 165/2001, art. 5 c. 2).
3. Entro il 30 giugno di ogni anno scolastico, i docenti possono presentare richiesta motivata di spostamento ad altro plesso (in forza dell'art. 2 del CCNI sulla mobilità), la quale sarà valutata secondo i seguenti criteri:
  - a) rispetto della L.104/92 nel caso di disabilità personale o di assistenza (secondo quanto previsto dal CCNI mobilità);
  - b) continuità didattica nella sede, nel plesso, nella classe;
  - c) esigenze organizzative dell'istituto;
  - d) competenze professionali;
  - e) pari opportunità formative per tutte le classi;
  - f) gestione di situazioni conflittuali e di incompatibilità relazionale.

#### Personale A.T.A.

1. Il personale A.T.A. (in qualità di collaboratori scolastici) è assegnato preliminarmente ai plessi secondo esigenze di servizio, organizzative e didattiche.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno scolastico, il personale A.T.A. può presentare richiesta motivata di spostamento ad altro plesso (in forza dell'art. 2 del CCNI sulla mobilità), la quale sarà valutata secondo i seguenti criteri:
  - a) rispetto della L.104/92 nel caso di disabilità personale o di assistenza (secondo quanto previsto dal CCNI mobilità);
  - b) necessità di assistenza dedicata agli alunni con disabilità dei singoli plessi;
  - c) continuità di almeno una 1 unità per plesso considerando: l'esperienza maturata, una proficua collaborazione sia con il personale sia con l'utenza e una professionalità adeguata alle esigenze della scuola;
  - d) assegnazione di personale con limitazioni nei diversi plessi per ottimizzare le risorse umane;
  - e) unicità, complessità e criticità all'interno di ogni singolo plesso;
  - f) gestione di situazioni conflittuali e di incompatibilità relazionale.

In caso di più richieste per la stessa sede ed a parità degli altri criteri, si terrà conto dell'anzianità di servizio.

### TITOLO QUARTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

#### Art. 22 – Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/08, Art. 2 comma 1b, deve:

- a) adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i video terminali;
- b) valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento (DVR) nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la

- Sicurezza;
- c) designare il personale incaricato di attuare le misure;
  - d) organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
  - e) organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal Dl lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.

#### **Art. 23 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)**

1. Il R.L.S. è designato dalla RSU al suo interno o eletto dall'assemblea del personale dell'istituto al suo interno che sia adeguatamente formato, disponibile e possieda le necessarie competenze (in alternativa, sia disponibile acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso obbligatorio della durata di 32 ore.
2. Al R.L.S. è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al R.L.S. viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il R.L.S. può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il R.L.S. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e del medico competente.
6. Il R.L.S. gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

#### **Art. 24 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione**


1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso; ad essi competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
2. L'Amministrazione si impegna a somministrare il questionario per la rilevazione dello stress da lavoro correlato almeno ogni due anni.
3. Si allega l'organigramma del Sistema di Prevenzione e Sicurezza.

### **TITOLO QUINTO – FORMAZIONE DEL PERSONALE**

#### **Art. 25 – Partecipazione ad iniziative di formazione**

La fruizione, nel corso dell'anno scolastico, per la partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento, con l'esonero dal servizio, per il personale scolastico, è concessa prioritariamente per attività di formazione e di aggiornamento deliberate dal Collegio dei Docenti e coerenti con il P.T.O.F. Tali iniziative devono essere connesse a:

- tematiche disciplinari o di particolare rilevanza sul piano pedagogico-didattico ed attinenti a quanto espresso nel P.T.O.F.;
- esigenze formative indicate nel P.T.O.F., con particolare riferimento alla ridefinizione / costruzione dei curricoli e all'acquisizione di metodologie innovative ed inclusive;

15 

- attività relative alla prevenzione dell'insuccesso scolastico e ai fenomeni di dispersione scolastica;
- incarichi svolti nell'Istituzione Scolastica.

#### Art. 26 – Promozione delle attività formative

L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa e gestita dall'Amministrazione centrale e periferica, da soggetti qualificati e accreditati (Università degli Studi, fisiche e telematiche, Consorzi universitari ed interuniversitari, istituti pubblici di ricerca).

#### Art. 27 – Modalità di richiesta permessi per formazione

Per richiedere di partecipare alle iniziative di formazione e/o aggiornamento dovrà essere presentata domanda al Dirigente almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività che rilascia l'autorizzazione o l'eventuale motivato diniego.

#### Art. 28 – Articolazione orario lezioni

Al fine di garantire la partecipazione contemporanea di più docenti a corsi di formazione e assicurare il regolare funzionamento in tutti i plessi, è consentito modificare l'articolazione dell'orario delle lezioni. Le variazioni orarie dovranno essere comunicate a cura dell'Amministrazione.

#### Art. 29 – Esubero domande per formazione

In caso di esubero/concorrenza di richieste, che non permettano di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, nella selezione dei partecipanti sarà data priorità ai docenti secondo i seguenti criteri:

- completamento attività di formazione iniziate nel precedente anno scolastico;
- neoassunti in ruolo;
- presentazione domanda per la prima volta;
- competenza (docenti che insegnano una disciplina attinente al corso di formazione richiesto);
- rotazione (docenti che da più tempo non usufruiscono di permessi per la formazione).
- il numero di docenti autorizzati nella medesima giornata non può essere in ogni caso superiore a 3 unità.

A parità di condizioni, la precedenza va al personale a T.I. titolare nell'istituto.

#### Art. 30 – Partecipazione personale A.T.A.

1. Il personale A.T.A., previa autorizzazione del Dirigente, può partecipare ad iniziative di formazione e di aggiornamento, in relazione al funzionamento del servizio, promosse e gestite dai soggetti indicati al precedente art. 24.
2. La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessario alla realizzazione del processo formativo e all'attuazione dei profili professionali, salvaguardando, la piena funzionalità dei servizi dell'Istituto.

3. Qualora il personale partecipi ad iniziative di formazione o di aggiornamento, svolte fuori dall'orario di servizio, le ore prestare in eccedenza possono essere recuperate a domanda, in periodi di sospensione dell'attività didattica.
4. Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, si darà priorità al personale neoassunto in ruolo e si adotterà il criterio dell'alternanza, per la partecipazione a:
  - a) corsi di formazione sulla sicurezza, primo soccorso, per l'assistenza ai disabili;
  - b) iniziative di formazione, in ragione delle mansioni svolte, per il miglior funzionamento del servizio e l'attuazione del proprio profilo professionale.

#### Art. 31 – Eccezioni

1. Tenuto conto delle delibere degli Organi Collegiali secondo cui la formazione costituisce fattore prioritario per lo sviluppo professionale e quindi per garantire la qualità del processo insegnamento/apprendimento (D.P.R. 275/1999, art. 6), si concorda di concedere al personale che ne farà richiesta, senza che, tuttavia, ciò possa comportare aggravio di spesa o di disfunzioni nel servizio scolastico, di usufruire di giorni di permesso, anche oltre i 5 giorni previsti dal CCNL.
2. I permessi potranno essere fruiti ad ore, fino ad un massimale di ore 18 (scuola secondaria di primo grado), di ore 22 (scuola primaria), di ore 25 (scuola dell'infanzia).

#### TITOLO SESTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CAPO I NORME GENERALI

##### Art. 32 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili



1. Le risorse per l'anno scolastico 2025-2026 comunicate dal MIM con nota prot. 9138 del 30 settembre 2025 + nota integrativa del 05/12/2025 sono state calcolate in base alle seguenti indicazioni:

- 12 punti di erogazione;
- 87 unità di personale docente in organico di diritto;
- 24 unità (compreso il DSGA) di personale ATA in organico di diritto.

L'Organico di diritto dell'Istituto è costituito da 111 unità.

Con la medesima nota del MIM prot. 9138 del 30 settembre 2025 è stata comunicata la quota per il periodo settembre - dicembre 2025, € 6.529,33 e gennaio – agosto 2026, € 13.058,67

Programma Annuale per il 2025	
Voce di finanziamento	Importo
Quota per Alunno	€ 5.013,33
Quota Fissa	€ 666,67
Quota per Sede aggiuntiva	€ 733,33
Quota per Alunni diversamente abili	€ 100,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 16,00
Compenso 4/12 - Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile (periodo settembre - dicembre 2025)	€ 1.666,67

Programma Annuale per il 2026 - previsione	
Voce di finanziamento	Importo
Quota per Alunno	€ 10.026,67
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€ 1.466,67
Quota per Alunni diversamente abili	€ 200,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 32,00
Compenso 8/12 - Revisori dei conti dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile (periodo gennaio-agosto 2026)	€ 3.333,33

**CAPO IV**  
**CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO**  
**PER IL MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

**Art. 33 – Fondi finalizzati**

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi (economie) possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono di seguito riportati.

Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (M.O.F.)	Economie anni precedenti	Assegnazione corrente
Fondo delle istituzioni scolastiche	€ 8.368,34	€ 52.955,67
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 4.136,16
Incarichi Specifici del personale ATA	€ 0,00	€ 3.760,22
Ore Eccedenti	€ 1.715,28	€ 3.140,67
Attività complementari di educazione fisica	€ 30,28	€ 771,82
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 12.303,82
Valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate tra le Istituzioni scolastiche	€ 0,00	€ 10.935,67
<b>TOTALI</b>	<b>€ 10.113,90</b>	<b>€ 88.004,03</b>

**Art. 34 - Risorse finanziarie disponibili**

Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a) finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- b) finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;
- c) finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIM
- d) risorse per la pratica sportiva;
- e) valorizzazione del merito;
- f) ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Art. 35 - Funzioni strumentali (art. 34 punto a)**

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell'Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati secondo la seguente ripartizione:



Area	Funzione Strumentale	Lordo dipendente
Area 1 – PTOF, RAV, PdM, RS	stesura dei documenti programmatici d'Istituto	€ 1.378,72
Area 2 – Inclusione	gestione delle attività per l'inclusione degli alunni con BES	€ 1.378,72
Area 3 – Attività motorie	coordinamento delle iniziative d'Istituto di educazione motoria e sportiva	€ 1.378,72
<b>TOTALE</b>		<b>€ 4.136,16</b>

**Art. 36 - Incarichi specifici personale ATA (art. 34 punto b)**

I compiti del personale ATA sono costituiti (art.47 sequenza contrattuale 29/11/2007):

- a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa. Per i lavoratori appartenenti all'Area A saranno finalizzati all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili ed al primo soccorso. Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso delle posizioni economiche (sia I posizione che II posizione economica), gli incarichi specifici vengono distribuiti al restante personale, secondo la seguente tabella:

Tipo incarico specifico	Numero unità	Lordo dipendente
Collaboratori Scolastici	18	€ 2.512,16
Assistenti Amministrativi	3	€ 1.244,10
<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.756,26</b>



### 37 – Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto (art. 34 punto c)

Si concorda di detrarre prioritariamente dalla quota totale del fondo dell'istituzione scolastica (prima della divisione tra le diverse categorie di personale) incremento indennità DSGA parte variabile, pari ad € 5.026,99 da destinare alla retribuzione dell'indennità di direzione al DSGA. A ciò si detraggono ulteriormente gli importi relativi al primo collaboratore del dirigente di € 5.005,00.

La quota rimanente del fondo dell'istituzione scolastica di € 42.923,68 viene così ripartita:

- 75% - pari ad € 32.192,76 al personale docente
- 25% - pari ad € 10.730,92 al personale ATA.

Si stabilisce che le economie relative al fondo di istituto relative agli anni precedenti siano, in quanto derivanti da economie docenti, incardinate sul singolo profilo professionale.

#### Docenti

La quota spettante ai docenti è di € 32.192,76 (+ accantonamento di € 5.005) viene assegnata alle attività di natura didattica e/o organizzativa previste dal Collegio dei Docenti.

A tale quota si aggiungono € 8.368,34 derivanti dalle economie docenti 2024-2025.

Attività	N. unità	Retribuzione	N. ore	Lordo dipendente
Progetti trasversali	70	19.25	789	€ 15.191,14
Progetti infanzia	22	19.25	204	€ 3.927,00
Progetti primaria	20	19.25	550	€ 9.625,00
Progetti secondaria	30	19.25	753	€ 14.495,25
Vice coordinamento	1	19.25	260	€ 5.005,00
Tutor Neoassunti	11	19.25	88	€ 1.694,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 44.932,39</b>

*F. Z. M. Valerio*  
*Principale*  
*W. Bott*

\*L'eventuale attivazione del summenzionato progetto, vedrà la compartecipazione della scuola polo dell'ambito provinciale.

\*\*A parità della quota fissa per gli adempimenti sulla sicurezza, la suddivisione tiene conto della popolazione scolastica

#### Personale ATA

Per quanto attiene il personale A.T.A. l'importo disponibile per il FIS ammonta ad € 10.730,92 lordo dipendente; l'importo è utilizzato come indicato dalla seguente tabella:

Attività	N. unità	N. ore	Lordo dipendente
Prestazioni lavorative straordinarie – sostituzione colleghi assenti - CS	26	340	€ 4.675,00
Servizio su più plessi CS	6	forf	€ 600,00
Collaboratore unico – CS	6	forf	€ 600,00
Corsi di aggiornamento oltre l'orario – CS	26	35	€ 481,25
Lavoro intensivo per sostituzione di colleghi assenti – CS	23	122	€ 1.677,50
Prestazioni lavorative straordinarie da suddividere tra il personale per esigenze di servizio equamente suddivise secondo l'orario di servizio in presenza di particolare esigenze - AA	4	100	€ 1.595,00
Ore straordinario oltre l'orario – AA	5	55	€ 877,25
Corsi di aggiornamento oltre l'orario – AA	2	14	€ 223,30
<b>TOTALE</b>			<b>€ 10.729,30</b>

*Illegible handwritten signature*  
*Illegible handwritten signature*  
*Illegible handwritten signature*

### Art. 38 - Compensi per le attività di educazione fisica (art. 34 punto d)

Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica (pari a € 802,10) sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate

Attività	N. unità	Importo	Lordo dipendente
Progetti su tre plessi	1	19,25	€ 577,50
Attività complementare	2	19,25	€ 224,60

### Art. 39 Valorizzazione del merito del personale (art. 34 punto e)



Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale per l'a.s. 2025/2026, già comprese nella definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa, corrispondono a € 12.303,82; di questi, il 20% € 2.460,76 ha incrementato il fondo A.T.A., mentre il 80% pari a € 9.843,06 sono stati utilizzati sulla base dell'art. 1, c. 129 capo 3 comma C, "delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico" della Legge 107/2015 per il personale docente. Rientrano nel fondo della valorizzazione docente anche € 10.935,67 derivanti dalla nota integrativa del 05/12/2025.

### Art. 40 - Ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti (art. 34 punto f)

- Fermo restando quanto previsto dall'art. 43 comma 11 del CCNL 2019/21 (secondo il quale solo le eventuali ore non programmate nel PTOF, per la scuola primaria e secondaria, sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni), il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e comunque per non più di 10 giorni, individua il docente secondo i seguenti criteri:
  - docenti che devono recuperare le ore di permesso breve già fruito;
  - docenti di sostegno i cui alunni siano assenti al momento della richiesta sostituzione;
  - docenti di sostegno nella stessa classe dove è inserito l'alunno a cui sono incaricati, fatta eccezione del caso in cui il docente di sostegno segua un alunno certificato ai sensi della L.104/92 art. 3 c.3;
  - docenti retribuiti con ore eccedenti.
- La remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di docenti assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007, ammonta a € 3.140,67.

### Art. 41 – Conferimento degli incarichi

- Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive, retribuite con il salario accessorio.
- Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini di pagamento.
- La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei



compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

#### **Art. 42 – Quantificazione delle attività aggiuntive del personale A.T.A.**

1. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica.

Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.

### **TITOLO SETTIMO – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 43 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo MOF intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente, nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

#### **Art. 44 – Clausola di salvaguardia sulle economie**

Eventuali economie del M.O.F., a conclusione delle attività progettate e derivanti da risorse non utilizzate nell'anno corrente, vengono ricontrattate dalle parti qualora l'importo sia superiore ai 500 € e si verifichino particolari esigenze a cui sopperire.

#### **Art. 45 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio**

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo MOF devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica scritta della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corrispondenza di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore all'80% di quanto previsto inizialmente.

